

Giovanni Rossi

Retorica e diritto nelle opere dei Glossatori civilisti: i proemi allegorici*

SOMMARIO: 1. I proemi allegorici come potente strumento comunicativo – 2. L'*exordium* allegorico delle «*Quaestiones de iuris subtilitatibus*» – 3. Diritto giustiniano, equità e ruolo dei giuristi – 4. Anselmo dell'Orto e Piacentino – 5. La reazione rigorista di Azzone: «*omnia in corpore iuris inveniuntur*».

ABSTRACT. The rebirth of *scientia iuris* in the 12th Century, thanks to the Bologna law school, born of Irnerius' teachings in the *Digesto*, did not eclipse the knowledge of rhetoric within the cultural heritage of the new *doctores legum*. On the contrary, they continued to treasure the *ars rhetorica* and had not yet developed the idea that legal science should not only be independent but completely self-sufficient and totally separate from the traditional literary-philosophical culture. The allegorical preambles we can read in *Quaestiones de iuris subtilitatibus* and in Anselmo dell'Orto's *Iuris civilis instrumentum*, in Piacentino's *Summa Cum essem Mantuae* or in Pillio da Medicina's *Summa cum essem Mutine*, all works from the 12th Century, are proof of the persistent links between *iurisprudencia* and *artes liberales* and of a tendency towards integration of different forms of knowledge, which would then be successfully combated by Azo at Bologna in the early 13th Century.

KEY WORDS: Glossators, *Quaestiones de iuris subtilitatibus*, Placentinus, Azo, Rhetoric.

1. I proemi allegorici come potente strumento comunicativo

Prima di giungere alle posizioni radicali di chiusura manifestate ad inizio Duecento da Azzone, la scuola giuridica postirneriana (che per comodità e non senza qualche buona ragione possiamo nonostante tutto chiamare bolognese, pur con le dovute precisazioni e molte cautele¹) aveva manifestato in maniera

* Le riflessioni proposte nelle seguenti pagine prendono l'avvio dalla rielaborazione di due relazioni, diverse ma idealmente connesse, tenute da chi scrive alcuni anni orsono nell'ambito delle conferenze a cadenza biennale organizzate dalla *International Society for the History of Rhetoric: Il ruolo della retorica nelle opere dei primi Glossatori: i proemi allegorici*, relazione nella XVIIIth Biennial Conference della ISHR: *Rhetoric and Law* (Bologna, 18-22 luglio 2011); nonché *Retorica e diritto nelle «Quaestiones de iuris subtilitatibus» (metà XII sec.)*, relazione nella Twentieth Biennial Conference della ISHR: *Rhetoric across Cultures* (Tübingen, 28-31 luglio 2015).

¹ Com'è noto, Ennio Cortese ha autorevolmente proposto una lettura meno convenzionalmente semplificata del periodo iniziale della rinascita del diritto, nel XII secolo, accantonando l'idea dell'assoluto monopolio dello *Studium* bolognese nella costruzione di una *scientia iuris* medievale, sin quasi a ribaltarla: «Bologna, insomma, lungi dall'essere una cattedrale del diritto romano nel deserto, subì assai presto – direi quasi subito – una nutrita concorrenza. [...] In fondo, è proprio la pluralità di scuole dotate di caratteristiche diverse a costituire il fenomeno più significativo della civilistica immediatamente postirneriana. Bologna non vive in splendido isolamento, ma si contrappone dialetticamente agli altri centri» (E. Cortese, *Alle origini della scuola di Bologna*, in "Rivista internazionale di diritto comune", IV (1993), pp. 7-49: 31 e 48). Per una visione d'insieme del fenomeno delle Scuole "minori" padane e provenzali, si veda E. Cortese, *Il diritto nella storia medievale. II. Il basso Medioevo*, Roma 1995, pp. 103-161; l'idea di fondo dell'autore è che «Lo splendore di Bologna ha oscurato a

chiara e in molti modi il legame stretto che la univa alle *artes* della parola e del discorso ed alla retorica in particolare. I Glossatori delle prime generazioni attivi intorno alla metà del sec. XII e nei decenni successivi non avevano remore nel mettere a frutto e valorizzare apertamente la propria formazione letterario-filosofica, ancora diffusamente intesa come una preziosa base di conoscenze condivise e non considerata in contraddizione rispetto al sapere tecnico-giuridico. Essa veniva piuttosto assunta quale necessario fondamento e substrato per giungere ad una ottimale comprensione dei testi giustiniani e per avviarne quindi un'autonoma rielaborazione. Del resto, le *artes sermocinales* apparivano per definizione utili e, anzi, indispensabili al giurista, chiamato anzitutto ad intendere in modo pieno e appropriato il significato dei testi normativi e per altro verso a convincere il pubblico (i giurati e il giudice, sul piano della prassi giudiziaria, non meno degli studenti e degli altri *doctores*, su quello teorico) della fondatezza delle proprie pretese mediante un concatenato svolgimento logico di *argumenta*, poggianti per quanto possibile su solide *rationes*, oltre che per mezzo di una loro sapiente esposizione, per mezzo del ricorso a figure retoriche capaci di persuadere della verità o almeno della plausibile verosimiglianza di quanto affermato.

Autori quali Piacentino² o Pillio da Medicina³, nel pieno XII secolo e nell'incipiente XIII, incarnano al meglio questa tendenza ad evitare che la necessaria autonomizzazione della *scientia iuris* sortisse l'effetto di un suo isolamento culturale, dovuto ad un rifiuto pregiudiziale ed in fondo controproducente di studiare e mettere a frutto le arti liberali per impadronirsi di efficaci tecniche argomentative ed espositive. Proprio per questo occorre utilizzare qui con qualche cautela la qualifica di glossatore "bolognese", peraltro non erronea: non si può infatti dimenticare che i glossatori citati si sono formati scientificamente grazie allo sviluppo dell'originale esperienza di ricerca e didattica incentrata sullo studio del *Digesto* avviata a Bologna da Irnerio, sfociata nella progressiva autonoma strutturazione dell'*universitas scholarium* e poi istituzionalizzata nei prodromi di quel che sarebbe divenuto lo *Studium felsineo*⁴, così come è pur vero che hanno ben presto cercato con successo maggiore

lungo le luci di tanti altri centri di studio e d'insegnamento [...] Fin quasi a una cinquantina d'anni fa di questi centri minori si parlava appena, era anzi usuale mettere i 'glossatori' tutti insieme come fossero un blocco monolitico, omettendo persino di rilevare che non solo la produzione tramandata non è affatto tutta bolognese, ma al contrario la grande maggioranza non lo è» (ivi, p. 103).

² Per una prima informazione su questo autore ed ulteriore bibliografia cfr. ora le recenti 'voci' di E. Cortese, *Piacentino*, nel *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, II, Bologna 2013, pp. 1568-1571; E. Conte, *Piacentino*, nel *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 83, Roma 2015, pp. 12-15.

³ Anche per Pillio disponiamo di 'voci' aggiornate assai utili: E. Tavilla, *Pillio da Medicina*, in *Autographa*. I.1 *Giuristi, giudici e notai (sec. XII-XVI med.)*, a cura di G. Murano, con la collab. di G. Morelli, Bologna 2012, pp. 7-10; E. Cortese, *Pillio da Medicina*, nel *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, II, cit., pp. 1587-1590; E. Conte, *Pillio*, nel *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 83, cit., pp. 671-675.

⁴ È peraltro probabile, nella desolante lacunosità delle fonti, che abbiano entrambi effettivamente studiato a Bologna, anche se mancano riscontri per andare oltre le ipotesi, pur verosimili.

libertà di sperimentazione, con riguardo sia ai generi letterari coltivati che ai contenuti ch'essi dovevano veicolare, fuori da Bologna e a prescindere da essa, in quei centri universitari "minori" sbocciati rigogliosi, anche se effimeri, tanto nelle città vicine, tra Emilia Lombardia e Toscana, quanto addirittura oltralpe, nell'accogliente *Midi* francese.

Una riprova evidente e significativa di tale renitenza a recidere i legami tra cultura giuridica e sapere letterario-filosofico si trae dalla presenza in alcune opere dei Glossatori, soprattutto delle generazioni di mezzo, tra pieno dodicesimo e primo tredicesimo secolo, come detto, di sezioni proemiali dalla spiccata connotazione retorica, dove l'enunciazione del contenuto dell'opera e degli intenti dell'autore viene affidata ad immagini allegoriche fortemente tributarie verso una tradizione che rimonta direttamente quantomeno all'età tardoantica. Il nesso tra cultura retorica e diritto, in fondo, si configura come consustanziale alla rinascita della scienza giuridica nel secondo Medioevo: non per caso, secondo il noto racconto del giurista duecentesco Odofredo intorno alla nascita dello *Studium iuris* dell'*Alma Mater*, l'iniziatore della scuola giuridica bolognese, Irnerio, prima di dedicarsi allo studio del *Digesto* sarebbe stato un maestro di arti liberali, determinatosi poi con felice intuizione, gravida di conseguenze, a spostare il *focus* dei suoi studi sui testi giuridici: «Quidam dominus Pepo coepit autoritate sua legere in legibus; tamen quicquid fuerit de scientia sua nullius nominis fuit. Sed dominus Yrnerius, dum doceret in artibus in civitate ista cum fuerunt deportati libri legales cepit per se studere in libris nostris, et studendo cepit docere in legibus, et ipse fuit maximi nominis et fuit primus illuminator scientie nostre; et quia primus fuit qui fecit glosas in libris nostris, vocamus eum lucernam iuris»⁵.

Anche ove si voglia revocare in dubbio, in tutto o in parte, la fondatezza delle notizie di cui si fa latore il *doctor* duecentesco, resta comunque significativo che nella memoria condivisa della scuola bolognese all'origine di tutto vi fosse un *magister*, esperto delle *artes sermocinales*. Sull'esempio di tale fondativo intreccio di competenze, la feconda sinergia di saperi diversi ma contigui rimase a lungo una caratteristica saliente nel metodo di lavoro dei Glossatori civilisti, connotandone l'approccio ai testi giustiniani e riverberandosi nella configurazione dei generi letterari adottati.

⁵ Questa la lezione del passo nella edizione cinquecentesca lionese: Odofredi [...] *Interpretatio in undecim primos Pandectarum libros*, Lugduni 1550 (rist. anast. Bologna 1967), *ad l. Ius civile, 6. ff. de iustitia et iure* (D.1,1,6), f. 7r, n. 1 (cfr. anche Eiusd. [...] *In primam Codicis partem complectentem I, II, III, IIII, et V, lib. Praelectiones (quae Lecturae appellantur)*, Lugduni 1552 (rist. anast. Bologna 1968), *ad l. Non videtur, C. de in integrum restitutione minorum XXV annorum* (C.2,21,9), f. 101v, n. 1: «dominus tamen Yrnerius quia logicus fuit, et magister fuit in civitate ista in artibus antequam doceret in legibus [...]»), riportata senza varianti significative anche da N. Tamassia, *Odofredo. Studio storico-giuridico*, in "Atti e Memorie della R. Deputazione di Storia Patria per le province di Romagna", s. 3^a, XII (1894) (rist. anast. con veste autonoma, Bologna 1981), anche in Id., *Scritti di storia giuridica*, II, Padova 1967, pp. 335-464: 393. Per alcune varianti sostanziali che risultano dalla tradizione manoscritta cfr. però gli interrogativi posti da C. Dolcini, *Lucerna iuris 1: Irnerio - Odofredo - Hermann Kantorowicz*, in *A Ovidio Capitani. Scritti degli allievi bolognesi*, a cura di M.C. De Matteis, Bologna 1990, pp. 39-48.

La moderna teoria letteraria, soprattutto d'impostazione strutturalista, ha riconquistato alla nostra piena percezione la specificità di tutto ciò che può essere designato come "paratesto"⁶ e ne ha messo a fuoco l'importanza sovente essenziale per la comprensione del testo vero e proprio, laddove l'intenzione autoriale che presiede alla stesura dell'opera ovvero la sua interpretazione emerga nel testo liminare e in qualche modo ancillare; in tal senso, la forma paratestuale senz'altro più rilevante è appunto quella del proemio, prefazione, prologo o esordio che dir si voglia, secondo la ricostruzione ormai canonica offerta alcuni decenni orsono da Gérard Genette⁷. Nonostante che il critico francese si riferisca soprattutto alla letteratura moderna e contemporanea con uno sguardo sincronico che esclude un approccio storico e consideri rapidamente una preistoria del paratesto "da Omero a Rabelais", è indubbio che i proemi o prologhi allegorici che qui ci interessano rientrano appieno nella nozione data, condividendo funzione e importanza con le *préfaces* studiate dal critico della letteratura⁸. D'altra parte, la dottrina retorica classica aveva ben chiarito l'importante funzione dell'*exordium* nelle orazioni, destinato anzitutto ad introdurre la trattazione predisponendo il pubblico alla sua ricezione⁹, onde catturare l'interesse dell'ascoltatore e renderlo ben disposto, attento e ricettivo verso quanto avrebbe ascoltato di seguito¹⁰. Ma si comportavano in modo sostanzialmente analogo anche gli scrittori nella stesura delle opere le più varie, cercando insieme di informare il lettore del contenuto e di invogliarlo a proseguire nella lettura; come c'informa Cicerone, si procedeva addirittura a

⁶ Sulla valenza semantica del neologismo cfr. G. Genette, *Palimpsestes. La littérature au second degré*, Paris 1982, p. 10, in avvio di un volume dedicato poi invece alla "transtestualità".

⁷ Il riferimento d'obbligo va a G. Genette, *Senils*, Paris 1987, specie pp. 150-270, dove la *préface* (termine preferito dall'autore semplicemente perché quello più impiegato in francese fra i vari sinonimi) assume appunto il ruolo di "soglia", di anticamera da cui dare uno sguardo all'interno e decidere se entrare o ritirarsi, in base alle informazioni preliminari ottenute. La definizione fornita, molto ampia ma al tempo stesso chiara, rimanda a tutte le specie di testo liminare (pre-liminare o post-liminare non fa differenza), autoriale o allografo, consistente in un discorso prodotto a proposito del testo che segue o che precede (ivi, p. 150). Genette procede così ad una categorizzazione molto puntuale con riguardo ai vari elementi della *préface*: forma, luogo, tempo, autore, destinatari, prestando attenzione soprattutto al significato della *préface auctoriale*, di quella *fictive* e di quella *allographe* e alle varie combinazioni possibili di questi tipi (ivi, pp. 165-180), per poi soffermarsi sulle funzioni della *préface originale* (ivi, pp. 182-218).

⁸ In verità, già in precedenza e anche fuori da tale indirizzo interpretativo non sono mancati gli studi che hanno fatto oggetto di ricognizione ed analisi proemi e prefazioni, soprattutto per la letteratura antica, a partire dalla dissertazione di T. Janson, *Latin Prose Prefaces: Studies in Literary Conventions*, Stockholm 1964, fino al censimento ad ampio spettro proposto più di recente in C. Santini-N. Scivoletto-L. Zurli (cur.), *Prefazioni, Prologhi, Proemi di opere tecnico-scientifiche latine*, 3 voll., Roma 1990-1998. Le prefazioni continuano comunque a richiamare l'attenzione per l'estrema versatilità e la molteplicità degli impieghi: cfr. ad es. M.-P. Luneau et D. Saint-Amand (sous la dir. de), *La Préface. Formes et enjeux d'un discours d'escorte*, Paris 2016.

⁹ Cfr. *Rhetorica ad Herennium* 1,3,4: *Exordium est principium orationis, per quod animus auditoris constituitur ad audiendum.*

¹⁰ Cfr. Cic., *De inventione* 1,15,20: *Exordium est oratio animus auditoris idonee comparans ad reliquam dictionem: quod eveniet, si eum benivolum, attentum, docilem confecerit; Rhetorica ad Herennium* 1,4,6-7.

raccogliere gli esordi dei vari autori per servire da modello di eleganza ed efficacia cui ricorrere per l'*incipit* di nuove opere¹¹.

L'insegnamento degli Antichi era stato ripreso dai Medievali¹² e, in tale ottica, le opere dei giuristi non fanno eccezione: decisiva in tal senso appare proprio la formazione retorico-letteraria di cui i primi *doctores legum* erano imbevuti, nell'indurli a servirsi con perizia ed efficacia del genere proemiale per richiamare l'attenzione sui contenuti delle loro opere. La padronanza delle regole retoriche e la fiducia negli esiti della loro applicazione si manifestò infatti in modo peculiare, come detto, nell'uso diffuso di premettere dei proemi allegorici, mediante i quali enunciare in modo letterariamente incisivo i motivi di fondo e le linee guida della loro attività interpretativa e, in definitiva, il senso stesso del legame fondativo tra *iustitia*, *ius* e *iurisprudencia*. Ciò avvenne soprattutto nelle scuole "minori" padane e del sud della Francia già ricordate, fiorite sull'esempio dell'*Alma Mater studiorum* ed in concorrenza con essa: Mantova, Piacenza, Modena, forse pure Reggio e Cremona, così come Montpellier e Arles. Sovente le immagini cui questi autori fanno ricorso non sono originali, bensì rimandano ad una tradizione consolidata, risalente già all'età tardoantica ed ampiamente diffusa nel Medioevo; la topicità degli elementi retorici presenti in queste introduzioni (il tema del sogno, che consente all'autore di percepire con chiarezza verità altrimenti celate; l'evocativa simbologia legata al *templum iustitiae* ovvero all'*ager Iustiniani*; la personificazione di volta in volta della giustizia e delle altre virtù così come della giurisprudenza) assume in tale contesto valore decisivo, perché consente al giurista di colloquiare sulla base di un patrimonio iconografico condiviso e d'immediata comprensione anche con quanti non possiedono il suo sapere specializzato; sfruttando una raffinata tecnica comunicativa sperimentata da gran tempo in contesti molto vari e tutt'altro che ingenua, che riprende modi espressivi ampiamente condivisi nella cultura del tempo, i Glossatori possono così creare *in limine* (sulla soglia, appunto, per riprendere l'immagine di Genette) un terreno d'incontro tra giuristi e non, fondato sull'impiego di strumenti retorici ben noti e familiari agli uomini di cultura coevi. In tal modo diveniva più facile proporre all'attenzione di quanti non erano *doctores legum* e in primo luogo degli intellettuali in possesso di una formazione tradizionale basata sulle vecchie *artes* un sapere che si qualificava e differenziava per il suo ipertecnicismo ma al quale si poteva peraltro essere introdotti ricorrendo alle tecniche tipiche delle arti liberali. Il presupposto implicito era quello di una possibile ed auspicata interazione, se non di una vera e propria *coniunctio* di discipline distinte ma nonostante tutto più vicine ed intrinsecamente connesse di quanto potesse apparire a prima vista. L'intento

¹¹ Ne dà notizia l'Arpinate in una lettera, dove fa riferimento ad un *volumen proboemiorum* da cui era solito attingere e a causa del quale era incorso nell'infortunio di ripetere lo stesso proemio in due opere diverse: Cic., *Ad Att.* 16,6,4.

¹² Si veda ad es. la continuità mostrata in proposito dalle opere storiografiche antiche e medievali: cfr. J. Lake (ed.), *Prologues to Ancient and Medieval History: A Reader*, Toronto 2013.

palese era quello di agevolare la conoscenza delle finalità e dei contenuti dello studio dei testi giuridici romani anche al di fuori della ristretta cerchia degli esperti di diritto, svolgendo in tal modo opera non solo di proselitismo, ma anzitutto di accreditamento culturale e di autopromozione, sia sul piano cetuale che su quello personale, indirizzata tanto nei confronti della gerarchia ecclesiastica, tradizionalmente depositaria in via quasi esclusiva del sistema di sapere espresso nelle arti liberali¹³, quanto verso i nuovi ceti dirigenti urbani, impegnati nello sforzo di legittimare il ruolo sociale e politico recentemente assunto nel governo cittadino con il rimando ad un quadro di superiori valori etico-culturali, dalle concrete ed evidenti implicazioni e ricadute anche sul piano giuridico.

2. L'*exordium* allegorico delle «*Quaestiones de iuris subtilitatibus*»

I proemi allegorici ai quali intendiamo fare riferimento – ben noti alla storiografia specialistica – sono leggibili in alcune delle più rilevanti opere giuridiche postirneriane, come le “misteriose” *Quaestiones de iuris subtilitatibus*, ovvero negli scritti di Anselmo dell’Orto (lo *Iuris civilis instrumentum*), di Piacentino (la *Summa Cum essem Mantuae* e la *Summa Codicis*, oltre al *Sermo de legibus*) e di Pillio (nella *Summa cum essem Mutine*), coprendo in tal modo buona parte del tardo XII secolo e anche l’avvio del seguente. Si tratta di brani costruiti con piena padronanza dei tradizionali strumenti retorici, frutto di una cultura giuridica ancor giovane, scaturita dal bisogno di superare la tradizionale ed insufficiente scansione disciplinare, nella quale il diritto come tale non trovava posto, ma non fondata sul ripudio in chiave antagonistica di un patrimonio di conoscenze considerato ancora irrinunciabile; una scienza giuridica che non teme il confronto dialettico ed anche fortemente polemico verso gli altri saperi¹⁴ ma che riconosce al tempo stesso, senza complessi, i forti legami che la uniscono fertilemente alle altre scienze e che non ha ancora elaborato l’idea – dominante nella Bologna del XIII secolo, secondo il modello proposto con

¹³ Per uno sguardo d’insieme in merito si veda A. Maierù, *La struttura del sapere*, in *Storia della scienza*, IV, Roma 2001, pp. 104-114 e 263-285; cfr. anche R. Giaccone, *Le arti liberali nella tradizione letteraria del secolo XII*, in “Atti della Accademia delle Scienze di Torino. Classe di Scienze Morali, Storiche e Filologiche”, CVIII (1974), pp. 434-476.

¹⁴ Persino Piacentino, in apertura della *Summa Institutionum*, redatta a Montpellier (nel suo primo periodo di permanenza in Provenza) in un ambiente assai aperto alle contaminazioni tra diritto e arti liberali e pur densa di riferimenti letterari e filosofici, non esita a vantare la superiorità dello studio del diritto sulle arti del Trivio: «[liber iste] dicitur institutionum, quia in statum nos erigit Romani iuris. Cum enim tres sint positiones corporis (statio, sessio, cubatio), plurimum homo potest cum stat, quam cum sedeat iaceatve: tunc enim debilior est. Inde est, quod in liberalibus disciplinis, in gramatica, dialectica iacemus atque sedemus, idest debiles sumus, easque disciplinas non discere sed dediscere debemus. Per hanc autem disciplinam stantes efficitur, idest fortiores reddimur, quia moribus informamur» (Piacentini *Summa Institutionum, Prooemium*, ed. A. Converso, in *Corpus Glossatorum Juris Civilis*, I, Augustae Taurinorum 1973, p. XII, rr. 29-34. Cfr. anche ed. H. Fitting, in Id., *Juristische Schriften*, p. 218 s. §. 6).

successo da Azzone – per cui la propria indubbia autonomia debba tradursi in radicale autosufficienza, all’insegna di un senso di superiorità esposto al rischio di sfociare nell’isolamento e in una miope autoreferenzialità.

Il testo certamente (e giustamente) più noto tra quelli qui richiamati è il *Prologo* o *Exordium* delle *Quaestiones de iuris subtilitatibus*¹⁵. L’opera si segnala tra quelle della prima stagione della scuola postirneriana, spiccando per ragioni di contenuto e di forma nel panorama composito della letteratura giuridica del XII secolo, cosicché la storiografia le ha unanimemente riconosciuto in essa un posto di grande importanza¹⁶. Molte ipotesi sono state avanzate sul suo autore, sul periodo e sul luogo della sua stesura e si è sviluppato un ricco dibattito in proposito, a partire dalle posizioni giuridico-politiche molto nette sostenute nell’opera (a favore del diritto romano e di un unico ordinamento fondato su di esso e, specularmente, contro i *transalpini reges* germanici e le loro leggi che introducono un pluralismo giuridico confliggente con l’ideale imperiale), ma nonostante ciò quasi tutto di questo scritto rimane avvolto dalle nebbie del tempo, a cominciare appunto dal suo autore¹⁷. L’anonima raccolta di *quaestiones*

¹⁵ Su questo testo, *in primis* con specifico riguardo al prologo e alla sua interpretazione, cfr. i ripetuti interventi di Ginevra Zanetti: G. Zanetti, *Le figure allegoriche del prologo delle «Quaestiones de iuris subtilitatibus»*, in *Atti del Congresso Internazionale di Diritto Romano e Storia del Diritto* (Verona, 27-28-29 settembre 1948), a cura di G. Moschetti, II, Milano 1951, pp. 401-411; Ead., *Iustitia, aequitas ed ius nell’allegoria delle «Quaestiones de iuris subtilitatibus»*, nei “Rendiconti dell’Istituto Lombardo di Scienze e Lettere. Classe di Lettere e Scienze Morali e Storiche”, LXXXIII (1950), pp. 85-123; Ead., *La determinazione cronologica delle «Quaestiones de iuris subtilitatibus»*, in “Rivista di Storia del Diritto Italiano”, XXIV (1951), pp. 69-126; coronati infine dall’edizione dell’opera: *Quaestiones de iuris subtilitatibus*. Testo, introduzione ed apparato critico a cura di G. Zanetti, Firenze 1958, ove Ead., *Introduzione*, pp. VII-XLIV. Si vedano poi anzitutto U. Nicolini, *Leggendo le «Quaestiones de iuris subtilitatibus»*, in “Jus”, XXVIII (1981), pp. 27-119; B. Paradisi, *Appunti per un commento alle «Quaestiones de iuris subtilitatibus» (“Exordium”)*, in Id., *Studi sul Medioevo giuridico*, II, Roma 1987, pp. 799-853.

¹⁶ Per riprendere le parole di Paradisi: «La sua importanza è grandissima per molte ragioni. Le opinioni politiche che vi sono espresse con un *pathos* straordinario, insolite nella letteratura civilistica bolognese, la dottrina intorno alla natura del diritto, l’influsso della retorica [...] ne fanno un *unicum* nella scienza giuridica del XII secolo» (Paradisi, *Appunti per un commento*, cit., p. 799). Non diversamente Calasso: «[...] un’opera di alta importanza scientifica, che dev’essere annoverata tra i frutti migliori della scuola dei glossatori» (F. Calasso, *Medio evo del diritto. I. Le fonti*, Milano 1954, p. 537).

¹⁷ È ben noto il dibattito sviluppatosi intorno ai problemi davvero di ardua soluzione relativi alla determinazione della provenienza delle *Quaestiones*, sotto il triplice profilo dell’autore, della data e del luogo di composizione. Accantonata ormai la tesi del Fitting, che l’attribuiva ad Irnerio e la vedeva scritta a Roma intorno al 1080, sembra oggi generalmente condivisa l’idea che si debba ascrivere alla piena metà del XII secolo, mentre regna ancora il disaccordo sull’ambiente e soprattutto sul giurista che l’ha prodotta: se il Patetta (e con lui l’Astuti) la voleva redatta a Roma, Kantorowicz ha preferito spostarla in area padana, indicando Mantova come probabile luogo per la sua stesura e fornendo anche un verosimile anno di pubblicazione (intorno al 1160) ed indicando Piacentino come probabile autore. Tale conclusione suggestiva non è respinta dal Paradisi (B. Paradisi, *Storia del diritto italiano. Le fonti del diritto nell’epoca bolognese. II. I civilisti da Piacentino alla glossa accursiana*, Napoli 1963, pp. 196-199 e 220-230), il quale, in altro luogo, opina trattarsi piuttosto di un frutto dell’operosità piacentiniana nel periodo trascorso a Montpellier (B. Paradisi, *Diritto canonico e tendenze di scuola nei glossatori da Irnerio ad Accursio*, in “Studi medievali”, s. III, VI, 2 (1965), pp. 155-287, ora in Id., *Studi sul Medioevo giuridico*, cit., pp. 525-656, specie 564-566). Il problema, comunque, non è ancora risolto, né si è sopito il dibattito in merito (Gouron, ad es., ha proposto l’idea di un’origine francese: A. Gouron, *Rogerius, Quaestiones de*

legitimae è stata composta verosimilmente intorno alla metà del secolo XII, probabilmente in Italia, forse a Roma o ancor meglio in uno di quei centri minori fucine dell'elaborazione della nuova scienza giuridica, da un autore che si dimostra ottimo conoscitore del diritto romano e del *Digesto* in particolare, ma anche cultore convinto della retorica (tanto che nell'800 anche per questo motivo, oltre che per quel fenomeno di "concentrazione eroica" in capo al fondatore semilegendario della *scientia iuris* medievale richiamato opportunamente da Calasso, si era invocata dal Fitting la paternità di Irnerio, sulla fede del racconto odofrediano succitato che ne certificava la perizia retorica di provetto *gramaticus*)¹⁸.

Il testo, che ci pare opportuno riportare qui per intero, si segnala per l'eleganza e il nitore formale, la ricercatezza lessicale, la forza evocativa delle immagini impiegate, appartenenti ad un patrimonio iconografico autorevole e condiviso (la personificazione delle virtù, il tempio della giustizia, la bilancia dell'equità, il diritto scritto a lettere auree); tali elementi giocano su piani diversi, tutti di sperimentata efficacia, che si sommano offrendo al reverente lettore una scena ieratica e al tempo stesso pulsante di vita, segnata dall'epifania della giustizia, con l'autore che sbircia intimorito ma curioso dentro al tempio e può cogliere elementi preziosi del diuturno e complesso lavoro che consente al diritto di farsi giustizia in atto, miscelando sapientemente la comprensione razionale delle fattispecie con una lettura equitativa che contestualizzi ed umanizzi le norme:

Nos quoque, ne vel peritis importuni vel indoctis existamus invidi, illis demum, si quibus legitime questiones non sunt exaudite, nemini preiudicantes pro posse referimus, cuius modi super huiusmodi questionibus audita est nobis disceptatio in venerabili scilicet Iustitie templo. Hoc enim in quodam montis editi cacumine situm mihi spatiant forte neque talia cogitanti conspectum est. Et primo quidem loca menibus contigua incomparabili quadam nemoris amenitate, quo magis accederem, adortata sunt. Ut vero progressus apertis cum aliqua mora foribus intravi, que rerum facies mihi sit oblata, neque modo singillatim videtur exponendum, alio namque properamus, nec facile est explicandum. Sed ut multiloquium paucitate compensem, non aliquid terrenum conspiciari set celestis instar convivii mihi

iuris subtilitatibus et pratique arlésienne: à propos d'une sentence archiépiscopale (1141, 5 novembre), in "Mémoires de la Société pour l'histoire du droit et des institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romands", XXXIV (1977), pp. 35-50, ora in Id., *La science du droit dans le Midi de la France au Moyen Age*, London 1984, n. XIV. Al contrario, Cortese ha valorizzato più di recente l'ipotesi «padana» del Kantorowicz: Cortese, *Alle origini della scuola di Bologna*, cit., pp. 37-40).

¹⁸ Il Fitting aveva del resto approntato anch'egli un'edizione dell'opera, sulla sola scorta però dei mss. di Troyes e Leida: *Quaestiones de iuris subtilitatibus des Irnerius*, hrsg. v. H. Fitting, Berlin 1894 (Nachdr. Frankfurt am Main 1977). A prescindere dunque dall'attribuzione errata della paternità ad Irnerio, tale edizione deve ritenersi superata dal rinvenimento per mano del Kantorowicz di un terzo ms. a Londra, anche se non risulta del tutto affidabile neppure l'edizione proposta poi dalla Zanetti, citata *supra*. Quanto all'*Exordium*, esso si legge anche in H. Kantorowicz with collaboration of W.W. Buckland, *Studies in the Glossators of the Roman Law*, Cambridge 1938 (Neudr. Aalen 1969, with addenda et corrigenda by P. Weimar), pp. 181-205: 183-184.

videbar contemplari. Nichil enim desiderabile seu vovendum ibi defuit, neque satietati tedioque locus ullus fuit. Aditus vero templi que vel qualia contineat ex integro quidem patet nemini; partim tamen et ea panduntur. Sunt enim preclusa vitreo pariete, cui litteris aureis inscriptus est totus librorum legalium textus. Quas cum avide legerem attentiusque contuerer, quasi per speculum mihi visa est ineffabili dignitatis habitu Iustitia, cuius in vertice reumbebat oculis sidereis ardenti luminis acie Ratio, dispositis hinc inde sex quasi circa matrem Iustitiam filiabus: Religione, Pietate, Gratia, Vindicatione, Observantia, Veritate. Sub ipsius autem amplexu resedit Equitas vultu benignitatis pleno. Quarum omnium nomina mihi diligenter inquirenti designata sunt. Et Ratio quidem non his que continebantur eo templo solis erat attenta, set prospectu communi quicquid ubique est animadvertit, acie directa cuncta speculando. Iustitia vero una cum prole generosa solis his que illic aderant invigilare contenta erat. Causas enim et Dei et hominum crebris advertibat suspiriis easque lance prorsus equabili per manus Equitatis trutinabat, ut salvo singulis suo merito servetur incorrupta societas hominum cunctorumque perseveret illibata communitas. Quedam tamen et alia extra id quod Equitate socia curabat expedire nitebatur, cupiens et ea libre iam dicte ponderibus exequare. Parietem vero supra memoratum frequentabant honorabiles viri, non quidem pauci, sedulo dantes operam ut si que ex litteris illis ab Equitatis examine dissonarent, haberentur pro cancellatis¹⁹.

Per introdurre i contenuti propriamente tecnici, espressi in forma di *quaestio*, l'ignoto autore si giova dunque di un racconto allegorico particolarmente raffinato e ricco; egli narra infatti di aver incontrato su un'altura, ai margini di un bosco, un tempio, indicato subito come il *templum Iustitiae*²⁰; entratovi dopo qualche esitazione, vi ha visto cose che non potrà descrivere nel dettaglio e che non è facile spiegare, che avevano poco di terreno e gli hanno dato l'impressione di assistere ad un scena celeste, sommamente piacevole e di cui non si sarebbe mai saziato. In verità nessuno può vedere chiaramente per intero l'interno del tempio, perché si frappone una parete di vetro su cui è trascritto l'intero contenuto dei libri legali. Guardando con attenzione l'autore è però riuscito a scorgere, quasi come riflessa in uno specchio, la Giustizia stessa, con un sembiante d'indicibile dignità, con l'incombente presenza della vigile *ratio*, con occhi come stelle dallo sguardo ardente, circondata da sei virtù, a guisa di sue figlie: *Religio*, *Pietas*, *Gratia*, *Vindicatio*, *Observantia*, *Veritas*. Le stesse virtù (unitamente alla *Dignitas*) indicate ancora a metà del Trecento dal giurista Alberico da Rosciate come parti della giustizia e riconnesse ad essa anche da San Tommaso nella *Summa Theologiae*, sulla base del dichiarato insegnamento ciceroniano²¹. In braccio alla giustizia si trova poi l'*aequitas* dal volto benigno. La

¹⁹ *Questiones de iuris subtilitatibus*, ed. Zanetti, cit.

²⁰ Pare anche a noi, come a Paradisi (*Appunti per un commento alle «Questiones de iuris subtilitatibus» («Exordium»)*, cit., pp. 822-823), che non vi siano elementi per dire che il tutto si svolga vicino a Roma, non menzionata nel prologo, invocata da alcuni storici forse in conseguenza dei contenuti delle *quaestiones* e a rafforzare la tesi della stesura dello scritto nell'urbe.

²¹ Alberici de Rosate Bergomensis... *In primam Codicis partem Commentarii*, Venetiis 1586 (rist. anast. Bologna 1979), *ad l. Cunctos populos, 1. C. de Summa Trinitate et de fide catholica* (C.1,4,1), f. 7r, n. 4: «Partes iustitiae sunt religio, pietas, gratia, vindicatio, observantia, veritas et dignitas»; Sancti Thomae de

ratio in verità vede e nota tutto quello che avviene ovunque, mentre la giustizia è intenta a rispondere ai lamenti degli uomini celebrando i processi e facendo sì, con l'aiuto dell'equità, che i piatti della bilancia siano in equilibrio, in modo che la società umana si conservi sana e la comunità col tempo non si corrompa; in ogni caso la giustizia provvede a pareggiare i pesi della bilancia anche in casi che non sono oggetto dell'intervento risolutore dell'equità. All'autore si presenta inoltre la scena di un certo numero di autorevoli personaggi, degni di rispetto e d'onore, che lavora intorno alla parete vitrea già richiamata, intento a confrontare il tenore delle leggi di Giustiniano con l'equità e pronto, in caso di dissonanza, a cancellare il diritto positivo per farlo collimare con quello non scritto e scaturente dalle cose stesse, di rango superiore, tenendo per abrogato il testo originario.

3. Diritto giustiniano, equità e ruolo dei giuristi

Il messaggio rivolto al lettore con questo ambizioso prologo è evidentemente al tempo stesso trasparente e complesso; anzitutto la scena descritta mira a sottolineare la centralità della giustizia, che però è veramente tale solo se posta in stretta e necessaria connessione con la *ratio*²² e con l'*aequitas*: la prima consente di intendere correttamente le diverse situazioni e di valutarle in modo adeguato e non arbitrario, qualificandole giuridicamente con precisione e riconducendole sotto l'imperio delle norme giuridiche più pertinenti, mentre la seconda impedisce di svolgere tale valutazione in modo incongruamente rigido sulla base di parametri di legittimità astratti, dimenticando che al centro di tale attività interpretativa si trova l'uomo, nella infinita varietà di casi che si possono determinare e che il giudizio deve essere ben calibrato proprio a partire dalla consapevolezza della rilevanza di tale singolarità. Così intesa, la giustizia può essere davvero divinizzata e ospitata in un tempio, eretto e protetto dal diritto umano positivo, che ha trovato la sua più alta espressione storica nel diritto romano giustiniano: le parole d'oro scritte sulla parete nel tempio sono la dimostrazione evidente della bontà delle norme romane, alle quali nel loro insieme è dovuta una venerazione sincera e dunque un'obbedienza convinta e indiscussa. Lo studio di tali norme, tuttavia, non può limitarsi ad un ossequio

Aquino *Summa theologiae*, II^a-II^{ae}, qu. 80, specie in pr. e arg. 1: «Deinde considerandum est de partibus potentialibus iustitiae, idest de virtutibus ei annexis. Et circa hoc duo sunt consideranda primo quidem, quae virtutes iustitiae annectantur; secundo, considerandum est de singulis virtutibus iustitiae annexis. Ad primum sic proceditur. Videtur quod inconvenienter assignentur virtutes iustitiae annexae. Tullius enim enumerat sex, scilicet *religionem, pietatem, gratiam, vindicationem, observantiam, veritatem*».

²² Il nesso forte che stringe inscindibilmente ragione, nel senso di ragionevolezza, e giustizia è ricorrente nelle fonti giuridiche medievali; per una verifica puntuale su alcuni testi giuridici (di matrice dottrinale) di questo periodo cfr. A. Gouron, *Rationabiliter et ratio dans les écrits juridiques du Midi provençal au XII^e siècle*, in "Recueil de mémoires et travaux publié par la société d'histoire du droit et des institutions des anciens pays de droit écrit", XVII (1996), pp. 13-28, ora anche in Id., *Juristes et droits savants: Bologne et la France médiévale*, Aldershot-Brookfield 2000, n. XI.

formalistico fondato su uno sterile principio d'autorità: la loro antichità, il fatto che promanino da un imperatore cristiano e che vi si possa scorgere sovente una sostanziale corrispondenza con i principi di diritto naturale non le mette al riparo da un costante e diuturno sindacato di equità, volto a verificare che tutte e sempre quelle regole corrispondano davvero a criteri di umanità e producano effetti di vera giustizia, sul presupposto che il diritto umano è solo uno sbiadito riflesso del diritto divino e che anche la massima autorità secolare, quale l'imperatore romano, può talora aver errato nel disciplinare il singolo caso, ovvero che il mutare delle condizioni storiche può aver mutato una norma in origine equa in una previsione anacronistica e dunque iniqua. Occorre infatti tenere sempre bene a mente che il diritto positivo è un prodotto intrinsecamente storico e pertanto legato alle contingenze delle diverse epoche e, quindi, mutevole ed in perenne divenire, cosicché può avvenire che in alcune sue manifestazioni sia incapace di adattarsi alle mutate situazioni storiche e debba essere aggiornato e dunque modificato per ottenere dalla sua applicazione gli auspicati esiti di equità e giustizia.

L'allegoria introduce dunque un elemento ulteriore rispetto al richiamo topico al tempio della giustizia e alla personificazione di quest'ultima, forse l'elemento più originale e rivelatore dello spirito dei tempi: la verifica dell'equità delle norme e la loro eventuale cancellazione sono infatti affidati in via esclusiva a degli *honorabiles viri* i quali possono assolvere a tale compito evidentemente in virtù di una dottrina che offre le più alte garanzie per l'efficace "manutenzione" del sistema normativo nel suo complesso. Costoro infatti da un lato conoscono il diritto romano e lo padroneggiano nei suoi aspetti tecnici ma dall'altro lato hanno la capacità di valutare l'impatto della sua applicazione e gli effetti concreti di essa sulla società del loro tempo, nella quale sono immersi e rispetto alla quale vantano un nesso organico mai disconosciuto. Tali personaggi sono, va da sé, i *doctores legum* medievali, questa rinata casta di sacerdoti del giusto e del vero, come aveva solennemente affermato Ulpiano proprio in apertura del *Digesto*, rivendicando per gli *iurisperiti* un ruolo insostituibile di mediazione tra la giustizia e il diritto, posto che «iustitiam namque colimus et boni et aequi notitiam profiteamur, aequum ab iniquo separantes, licitum ab illicito discernentes» (D.1,1,1,1), con quel che segue.

Il punto della identificazione dei personaggi che si prodigano intorno alla parete vitrea per aggiornare e migliorare il diritto positivo che campeggia su di essa è stato in verità ampiamente dibattuto tra gli storici, discordi in proposito e unisoni soltanto nel ritenere di solare evidenza la propria proposta interpretativa. Rigettata perlopiù l'idea che possa trattarsi dei giureconsulti classici, la tesi più diffusa vi vede i membri delle commissioni imperiali che, sotto la guida di Triboniano, hanno redatto le compilazioni giustinianee, appunto intervenendo anche direttamente sul testo dei frammenti scelti entro le opere giurisprudenziali per eliminare le antinomie e rendere compatibili e coerenti testi di autori ed epoche diversi, assai lontani per genesi e collocazione

originaria²³. Ci sembra tuttavia più coerente con la complessiva dinamica del racconto allegorico, oltre che più in sintonia con il ruolo autoattribuitosi dai giureconsulti medievali quali necessari interpreti del diritto romano in condizioni di assoluto monopolio, riconoscere negli *honorabiles viri* nient'altri che i *doctores legum* seguaci di Irnerio coevi dell'anonimo autore delle *quaestiones*, indicati come gli unici capaci di districarsi nella comprensione dei testi giustiniani, in virtù dell'analitica attività di glossatura dedicata alla decrittazione del significato di quei passi ipertecnici ma al contempo in perfetta sintonia con la circostante società medievale, che reclama soluzioni concretamente praticabili e si aspetta che l'antico diritto imperiale s'identifichi al massimo grado con il sentimento dell'equo e del giusto condiviso nella comunità, respingendo l'idea di una legge che si esaurisca in un atto d'imperio imperscrutabile e insindacabile, che i sudditi possono soltanto applicare in obbediente ossequio alla volontà sovrana.

Oltre alla ben maggiore pregnanza assunta così dalla scena, parrebbe incongruo relegare nel passato un'attività che l'autore osserva svolgersi nel presente davanti ai suoi occhi e che ha ad oggetto un diritto già esistente e già scritto sulla parete vitrea, dunque un *corpus* normativo retaggio di un venerando passato e dotato della massima autorevolezza possibile. Notiamo comunque che, anche volendo riconoscere nei personaggi affacciati nel tempio Triboniano e i suoi collaboratori (e lo stesso discorso varrebbe anche per i giureconsulti classici), resta intatta la forza del messaggio proposto nell'opera: *in primis*, il riconoscimento del fatto che il diritto positivo, anche ai livelli più alti, possa discostarsi dall'equità e l'inaffidabilità di tale evenienza, che stravolgerebbe e pervertirebbe la stessa ragion d'essere della dimensione giuridica quale perno su cui far ruotare la vita associata; in II luogo l'indicazione della necessità che il diritto positivo, per evitare tale pericolo esiziale, sia soggetto ad un diuturno e sempre rinnovantesi sindacato di congruenza quanto al perseguimento di una giustizia sostanziale, che non è tale se scissa dal senso dell'equo e del ragionevole; in terzo luogo, la riserva di tale compito ai giureconsulti, che vi assolvono in piena autonomia rispetto al potere politico, in qualche modo cooptati nel *templum iustitiae* quali operatori indispensabili perché il diritto produca davvero giustizia: il nesso *iustitia-ius* riesce dunque a realizzarsi (solo) per mezzo della *iurisprudencia*.

L'allegoria si rivela così un potente mezzo espressivo, capace di trasmettere in modo accattivante ed immediato, con la forza delle immagini, concetti altrimenti di ardua espressione; il brano è intessuto peraltro di reminiscenze

²³ È la tesi di commentatori autorevoli come Paradisi (*Appunti per un commento alle «Quaestiones de iuris subtilitatibus»* ("Exordium"), cit., pp. 845-848) e, di recente, Spagnesi (E. Spagnesi, *Libros legum renovavit. Irnerio lucerna e propagatore del diritto*, Pisa 2013, pp. 40-44). È vero che la *Cost. Deo auctore* ricorda che il *Codex* era stato formato intervenendo sulle antiche costituzioni per evitare contraddizioni interne che avrebbero sortito un effetto iniquo, ma tale intervento ci sembra che si configuri come più specificamente interno alla problematica di redazione della compilazione, rendendo lecito il ricorso alle interpolazioni (anche con interventi in positivo, non solo cancellando parti del testo) e non abbia come unico né principale fine lo stringente confronto con l'equità.

classiche²⁴: in particolare la ripresa del passo della *const. Deo auctore* (C.1,17,1,5) di Giustiniano²⁵ – costituzione di grande significato perché, com'è noto, contenente le direttive impartite a Triboniano per la redazione del *Digesto* – recante l'immagine solenne del *templum iustitiae*²⁶, nonché la citazione esatta del passo del *De inventione* di Cicerone (II, 65)²⁷ con le sei virtù elencate nello stesso ordine, ma anche la verosimile reminiscenza del noto luogo delle *Notti Attiche* gelliane (XIV, 4, 1-5) con la personificazione della giustizia²⁸. Del resto, l'immagine della giustizia ricorreva usualmente nel corredo iconografico romano: si pensi alle monete, nelle quali è presente ad es. al tempo di Ulpiano, cioè sotto Settimio Severo e Caracalla²⁹. Tali intenzionali richiami di fonti antiche sono altamente significativi, attribuendo solennità ed autorevolezza al prologo, ma finiscono in verità per rappresentare soltanto tessere – pur volutamente riconoscibili ed in quanto tali essenziali per la valenza simbolica

²⁴ Indicheremo per parte nostra solo alcuni dei numerosissimi rimandi alle fonti antiche che si possono proporre di fronte ad un testo così impregnato di reminiscenze classiche; inutile ripetere in questa sede quanto hanno già osservato con maggiore dottrina della nostra gli autori già ricordati.

²⁵ Cfr. G.G. Archi, *Sanctissimum templum iustitiae*, in *Le Pandette di Giustiniano. Storia e fortuna di un codice illustre*. Due giornate di studio (Firenze, 23-24 giugno 1983), Firenze 1986, pp. 11-36.

²⁶ Vi si parla di «*proprium et sanctissimum templum iustitiae*», identificato in realtà nel *Digesto* stesso, «*pulcherrimum opus*» redatto per conservare e valorizzare il meglio della produzione degli «*antiqui prudentes*». La metafora del tempio della giustizia, di nuovo per indicare il *Digesto*, ricorre anche nella *const. Tanta* (C.1,17,2,20).

²⁷ «*Ac naturae quidem ius esse, quod nobis non opinio, sed quaedam innata vis adferat, ut religionem, pietatem, gratiam, vindicationem, observantiam, veritatem*».

²⁸ Il passo gelliano rimanda al magistero di Crisippo («*Quod apte Chrysippus et graphice imaginem Iustitiae modulis coloribusque verborum depinxit*»), di cui restituisce un'immagine della giustizia nella quale coesistono indicazioni di segno diverso: occhi e volto rimandano un'impressione di dignità e fermezza non ostile ma al contempo severa e venata di tristezza (verosimilmente per le violazioni del diritto che deve accertare e sanzionare) e questi caratteri sono trasferiti dalla giustizia al giudice, divenendo i tratti distintivi del suo operare: «*Condigne mehercule et condecere Chrysippus in librorum, qui inscribuntur [sul bello e il piacere] peri kalou kai hedones, primo os et oculos Iustitiae vultumque eius severis atque venerandis verborum coloribus depinxit. Facit quippe imaginem Iustitiae fierique solitam esse dicit a pictoribus rhetoribusque antiquioribus ad hunc ferme modum: "forma atque filo virginali, aspectu vehementi et formidabili, luminibus oculorum acribus, neque humilis neque atrocis, sed reverendae cuiusdam tristitiae dignitate"*. Ex imaginis autem istius significatione intellegi voluit iudicem, qui Iustitiae antistes est, oportere esse gravem, sanctum, severum, incorruptum, inadulabilem contraque improbos nocentesque immisericordem atque inexorabilem erectumque et arduum ac potentem, vi et maiestate aequitatis veritatisque terrificum. Verba ipsa Chrysippi de Iustitia scripta haec sunt [...]». Una rappresentazione che taluni hanno infatti trovato eccessivamente dura, capace di tramutare il sembiante della severa giustizia in quello della crudeltà: «*Haec verba Chrysippi eo etiam magis ponenda existimavi, ut prompta ad considerandum iudicandumque sint, quoniam legentibus ea nobis delicatiorum quidam disciplinarum philosophi Saevitiae imaginem istam esse, non Iustitiae, dixerunt*» (naturalmente, ricordiamo che le parole del filosofo antico riportate da Gellio non potevano essere valutate in proprio dai giuristi medievali, che non conoscevano il greco).

²⁹ Qualche utile indicazione in merito all'iconografia della giustizia si trova ora nel recentissimo saggio di L. Olivato, *I molti volti della giustizia*, in G. Rossi, D. Velo Dalbrenta, C. Pedrazza Gorlero (a cura di), *Rifrazioni anomale dell'idea di giustizia. Per un itinerario iconografico*, Napoli 2017, pp. 259-275, specie 262-266, con bibliografia ulteriore.

dell'allegoria – di un mosaico nel quale il disegno complessivo è fondamentalmente nuovo, frutto dell'inventiva dell'autore medievale e della sua *Weltanschauung* (nel nostro caso si pensi appunto allo svolgimento peculiare di temi come l'importanza dell'equità, il ruolo primario ma non insindacabile del diritto romano in quanto corpo normativo vigente e universale perché imperiale oltre che venerando perché antico, il compito esplicitamente correttivo rispetto alle leggi giustinianee attribuito ai giuristi).

4. Anselmo dell'Orto e Piacentino

Non meno rilevante ai nostri fini appare la studiata immagine con cui si apre lo *Iuris civilis instrumentum* di Anselmo dall'Orto, grandemente evocativa – con la ricchezza degli elementi simbolici utilizzati – del radicamento del diritto in una dimensione metapositiva propriamente filosofica:

Incipit iuris civilis instrumentum ab Anselmo de Orto compositum Mediolanensi.

R. Proemium. Cum inter cetera vivendi genera solam scribendi cupiditatem optimam esse nostrarum vivendi rationum existimem, ea quae in templo iustitiae reperi stili officio posteris insinuare curavi. Erat autem iustitiae templum domus quedam triangulata, cuius testum VII. planete apposuerunt. Dexter autem paries ex variis rerum naturis erat compositus; sinistre vero numeris colligatus; ultimus ex quibusdam formis contextus fuerat. Preterea fundamentum casibus constructum, argumentis confirmatum, coloribus veluti quibusdam floribus erat variatum. Hanc domum in partibus urbis Bononie, dum me fortuna duceret suasque pompas ostentaret, inveni et in ea diutius consedi ac diligenti inquisitione omnia perscrutatus sum. In qua omnes acciones et accusationes, iustitiae precepta exsequentes quasi quedam pedissequae ad varia ministeria fuerant destinate. Quarum officia breviter et tamquam modo introductorio declarare proposui. Hec itaque quasi quedam preparaticia legant rudes ut fiant doctores, legant docti ut fiant doctiores, nec quis dicat, sed quid dicatur intueatur³⁰.

L'esoterico e complesso richiamo alla cosmologia e alla natura non meno che alla matematica, in una sorta di ostentata summa di tutte le *artes*, tuttavia propone una visione in fondo meno nuova e meno efficace, soprattutto perché sostanzialmente estrinseca rispetto al contenuto propriamente giuridico dell'opera, fornendo un'allegoria tanto magniloquente quanto priva di connessioni evidenti e cogenti con la materia trattata. L'autore narra infatti nel proemio l'esperienza singolare della visita (ancora una volta) del *templum iustitiae*; tale edificio, racconta Anselmo, era di forma triangolare, con un tetto su cui comparivano sette pianeti (riferimento forse alle sette arti liberali); la parete destra era la risultante di vari elementi naturali, quella sinistra invece era composta con numeri e la terza con figure geometriche. Il pavimento era costruito con gli elementi della grammatica e della retorica (*casu, argumenta e*

³⁰ Anselmi de Orto *Iuris civilis instrumentum*, ed. V. Scialoja, in *Bibliotheca iuridica medii aevi*, II, Bononiae 1892, p. 87, coll. A-B.

colores). Il resoconto prosegue, circostanziato: Anselmo dice di essere giunto al cospetto di tale tempio, ubicato a Bologna, sotto la guida della fortuna e di averlo potuto visitare ed osservare attentamente; in esso ha reperito le *actiones et accusationes*, cioè gli strumenti processuali attraverso i quali si chiede ed ottiene che le norme giuridiche vengano osservate e quindi mediante i quali la giustizia concretamente si realizza entro il processo. Per ciò il Glossatore si è determinato a mettere per iscritto quanto ha appreso, onde fornire un'introduzione che possa servire agli ignari di diritto per divenire dotti (anzi, *doctores*: Anselmo usa volutamente l'epiteto di nuovo conio adottato dai giuristi per distinguersi dai vecchi *magistri*) e a coloro che sono già esperti per irrobustire il loro sapere. La morale del racconto allegorico sembra chiara: è possibile penetrare gli aspetti più difficili del diritto, ma anche più tangibilmente rilevanti, come quelli relativi al processo, soltanto mettendo a frutto un sapere che ancora viene concepito come enciclopedico e fondato sul retaggio delle arti liberali (del trivio così come del quadrivio). Per converso, la conoscenza approfondita del diritto nella sua dimensione giudiziale, più direttamente spendibile per il raggiungimento della giustizia sul piano concreto della soluzione delle controversie e del riconoscimento dei diritti violati di ciascuno, si pone come punto di approdo della pienezza della sapienza umana, congiungimento di *scientia* e *prudentia*, cui concorrono tutte le discipline in armonica corrispondenza. In tale contesto il diritto attinge ad una dimensione pienamente e realmente sapienziale e dunque scientifica senza però abdicare alla propria irrinunciabile connotazione di *ars* volta al raggiungimento di risultati concreti mediante l'impiego di tecniche specifiche appositamente messe a punto.

Oltremodo interessante e forse più originale ci sembra il *Proemio* steso da Piacentino per introdurre la *Summa de varietatibus actionibus* ovvero *Summa Cum essem Mantuae*, perché in esso fa la sua comparsa non più la personificazione della giustizia, bensì *domina Iurisprudencia*, descritta come una donna bellissima, straordinaria conoscitrice delle cause, istrutissima nelle leggi, capace di attrarre a sé i giovani con la dolcezza mirabile del suo eloquio.

Incipit summa Placentini de varietatibus actionum.

Cum essem Mantuae ibique iuris scientiae praecepta pluribus auditoribus traderem et attentius die quadam de iuris apicibus actionumque multiplicatibus cogitarem, astitit michi mulier in causis mirifica, legibus inbuta, omnis generis specie redimita. Eius siquidem genae fuerant purpureae et capilli aurei, os roseum, dentes ebori et oculi velut stellae radiantes in capite. Aspectus proinde mulieri huic fuerat sidereus et cervix nivea, pectus rotundum et venter tenuior iliaque subinde stabant porrecta decentius. Illius os praeterea cinnamomum ructuabat et balsamum. Iuvenes quoque ad se venientes sermonis sui dulcore mirabiliter melliflue blandoque trahebat. Cumque paululum accessissem, ut perspicatius universa dispicerem: «accede huc», inquit, «iuvenis et quae reperies apud me pretiosiora, si poposceris, reportabis». Accitus accessi propius diligentiusque singula perscrutatus, inter cetera, quae domina Iurisprudencia nomine possidebat, libellum de actionum varietatibus intitulatum reperi, legi proutque formosa suaserat petii protinus et accepi. Ad quas

nimirum actiones et earum iura nostri maiores subtilissimo animo et divino quodam motu pervenerunt, ut, siquidem incorporales ipsae constitutae, effectum suum ubique valeant exercere³¹.

L'autore narra di essere stato invitato dalla signora ad avvicinarsi e a prendere per sé ciò che di prezioso egli trovi presso di lei. Piacentino ubbidisce ed ottiene così un libello sulla varietà delle azioni processuali, di cui la bella donna gli fa dono, esaudendo la sua richiesta. L'immagine appare letterariamente pregevole (in effetti Piacentino coltivava anche velleità di poeta, come si ricava ad es. dall'inserimento in apertura della *Summa Codicis* di alcuni versi che ambiscono ancora una volta a riassumere il senso dell'opera in modo gradevole e non pedante: *Has legum summas, si quis vult iura tueri / perlegat, et sapiens si vult orator haberi / Hoc Placentinus tibi docta Bononia munus / gratum causidicis utile mittit opus.*) con una descrizione topica ma apprezzabile delle fattezze della Giurisprudenza, rossa nelle guance, bionda di capelli, chiara di carnagione, con labbra rosate, denti candidi e occhi brillanti come stelle; un aspetto celestiale, con nuca e collo nivei, forme pronunciate ed insieme aggraziate, un profumo di cannella esalava dalla bocca.

Tale ritratto stereotipato ma accattivante è al contempo singolarmente divergente da quello proposto dallo stesso autore nel *Sermo de legibus* (databile intorno al 1186), riscoperto e valorizzato da Kantorowicz in uno scritto del 1938³², nel quale torna l'espedito della personificazione della giurisprudenza (di cui si era servito anche Rogerio, maestro di Piacentino, nelle sue *Enodationes quaestionum super Codice*, svolte in forma di dialogo tra il Glossatore e la *Iurisprudencia*, appunto, anche se prive di un esordio allegorico).

Nel *Sermo* – forse una prolusione per l'inizio dei corsi accademici – la *Legalis scientia* viene però contrapposta all'*Ignorantia* in un confronto serrato dove i pregi vantati dalla prima sono messi in dubbio ed in qualche modo implicitamente ridicolizzati dalla ingenua semplicità della seconda. In questo caso, con effetti indubbiamente parodistici e provocatorii coerenti con l'intento demistificatorio perseguito nell'occasione da un *doctor legum* bastian contrario e fuori dagli schemi quale Piacentino, pronto a prendersi gioco di certo formalismo accademico autocelebrativo³³, la scienza legale viene descritta come una donna dall'aspetto impressionante ed inquietante (*in aspectu terribilis*), tale da incutere quasi paura (ha lucidi capelli neri come il carbone e non più biondi, striati di canizie, occhi neri e

³¹ Placentini *Summa 'Cum essem Mantue' sive de actionum varietatibus*, ed. G. Pescatore, Greifswald 1897; nonché ed. L. Wahrmund, *Quellen zur Geschichte des römisch-kanonischen Processes im Mittelalter*, IV Band, Heft III, Innsbruck 1925.

³² H. Kantorowicz, *The poetical sermon of a medieval Jurist. Placentinus and his 'Sermo de legibus'*, in "Journal of the Warburg Institute", II (1938), pp. 22-41, ora in Id., *Rechtshistorische Schriften*, hrsg. v. H. Coing und G. Immel, Karlsruhe 1970, pp. 111-135.

³³ Manlio Bellomo ha parlato di «tono dissacrante che permea... tutto l'impianto e il tessuto del 'sermo': M. Bellomo, *I giuristi, la giustizia e il sistema del diritto comune*, in *Legge, giudici, giuristi* (Convegno interdisciplinare, Cagliari, 18-21 maggio 1981), Milano 1982, pp. 149-161: 153.

infossati, una ruga le solca il volto, i denti sono aguzzi e splendono in un viso esangue ed affilato, tale da non poter mutare dopo la morte: è quasi il ritratto di un animale da preda). Ella si vanta pomposamente di far apprendere ai giovani i buoni costumi e tutte le virtù (la generosità, la fermezza d'animo, perfino la castità) ma in verità garantisce la ricchezza a chi la seguirà (la giurisprudenza è infatti *scientia lucrativa* per eccellenza) e propone un modello di vita rigido e sorvegliato la cui aridità è posta in luce dalla spontanea e spensierata Ignoranza, priva di preoccupazioni e dall'aspetto trasandato ma florido, che ribatte a quelle vanterie pretenziose e le smaschera come tali:

In illo agro veteri, hiis predictis circumdato, remoto ab hominibus valdeque secretissimo, ad studium congruentissime deputato, Legalis scientia, que nisi fallor philosophia verissima nuncupatur, ut *ff. de iustitia et iure l. 1. in princ.*, elegerat mansionem, ut sic nullus sibi posset obstrepere nec linguarum confusio mentem eius a studio posset avertere litterarum, ut *C. de studiis liberalibus urbis Rome et Constantinopolis l. un. in fine lib. XI*. Et cum stetissem diutius, volens ad domum regredi, vidi dominam Ignorantiam exeuntem de nemore, vestitam veste debili, cesa videlicet, extracto caputio, flores habens in manibus et capellum in capite, cantantem pleno gutture cantionem. Que, pergens parvis passibus, Legalis scientie paulatim habitaculum appropinquat. Que Legalis scientia, audita Ignorantia, hirsuta domuncula est egressa. Erat autem hec predicta in aspectu terribilis, habens capillos in capite nigros, canicie intermixtos, infossos in capite nigros habens oculos, macra, turpis et pallida, cuius ruga faciem exarabat, atque solum in dentibus candor sibi supererat; omnibus autem aliis deformitatibus erat deformis. De qua potest dici, quod aspectus eius erat sicut fulgur, capilli ut carbo fulgidi, rugata eius facies, colore arida, sanguine desolata, cuius turpem effigiem numquam mors superveniens immutaret. Que sese videntes sibi ad invicem verba dicebant turpia, de vita sua ad invicem disputantes³⁴.

Degno di nota, in ogni caso, lo spostamento deciso dell'attenzione, in entrambi i brani scritti da Piacentino, dalla giustizia alla giurisprudenza: il *doctor iuris* ed il suo sapere sono al centro dell'interesse del glossatore e divengono il *focus* della rappresentazione discorsiva offertaci da questo autore.

Che Piacentino avesse un'attitudine speciale per l'uso dell'allegoria lo indica anche l'avvio della sua *Summa Codicis*³⁵, dove non figura più *domina Iurisprudencia* od altre simili personificazioni, bensì ci viene descritta la mensa legale ch'egli ha imbandito con cibi adatti a saziare chi è avido di giustizia; l'autore a tale scopo può infatti attingere direttamente alla mensa aurea di Giustiniano, ricca di cibo, di ottimo vino e di ogni frutto perché rifornita in abbondanza dai campi ubertosi, dalla ricca vigna, dal giardino adorno di alberi da frutto dell'imperatore, luogo non meno ameno che fertile. Qui il piacere della scrittura prende il sopravvento e l'immagine letteraria, al di là del trasparente parallelo tra la tavola riccamente imbandita e la ricchezza di contenuti normativi del *Codex*, non

³⁴ Piacentino, in H. Kantorowicz, *The poetical sermon of a medieval Jurist*, cit., pp. 129-130, § 3, ll. 76-91.

³⁵ Piacentini *Summa Codicis Exordium*. Ms. Par. 4441, in G. Pescatore, *Miscellen* (No. I-XIII) (Beiträge zur mittelalterlichen Rechtsgeschichte, 2), Berlin 1889, pp. 12-28.

adombra nessun significato recondito: Piacentino mostra così di usare all'occorrenza la retorica per fini diversi e non sempre coincidenti, in una scala che va dall'ammaestramento filosofico al puro diletto letterario.

La successiva evoluzione interna della scuola di Bologna, in avvio del secolo XIII, segnata dall'irrobustimento della nuova scienza giuridica e coincisa con l'acquisizione da parte dei Glossatori della piena consapevolezza della specialità ed autonomia della *iurisprudentia*, marca una programmatica presa di distanza rispetto alla retorica ed alle arti liberali, prototipo di un sapere legato alla vecchia ripartizione disciplinare altomedievale, nella quale il diritto come tale non trovava posto. La *scientia iuris* mirerà allora a recidere senza incertezze quel nesso genetico che aveva fornito linfa vitale e spessore culturale al lavoro dei primi interpreti del *Corpus Iuris Civilis*, rigettando la visione piacentiniana di una cultura integrata, nella quale il diritto ha certamente un posto centrale, ma non isolato rispetto alle altre scienze.

5. La reazione rigorista di Azzone: «omnia in corpore iuris inveniuntur»

Uno dei nodi da sciogliere per i *legum doctores* del dodicesimo secolo è rappresentato insomma dalla collocazione della *scientia civilis* nel complessivo sistema di sapere medievale, imperniato sulle discipline del trivio e del quadrivio, che non riserva al diritto uno spazio autonomo, subordinandolo per un verso alle arti del discorso e per l'altro all'etica e dunque alla filosofia morale. La posta in gioco evidentemente è alta: sulla base di un giudizio di valore di segno positivo sulla ritrovata *scientia iuris* si giunge in definitiva ad una revisione della tassonomia su cui si fonda il rapporto tra le varie scienze, in un radicale mutamento di prospettiva che vuole mettere in risalto l'autonomia della *iurisprudentia*, fino al punto da affermarne polemicamente l'autosufficienza.

Nell'ottica di fornire una risposta inedita alle nuove esigenze, una risposta culturalmente forte basata su un diritto di fattura e qualità diverse da quelle tradizionali sperimentate nei primi secoli del Medioevo, è facilmente comprensibile che si sia sviluppata – anche come reazione alle posizioni che tendevano ad enfatizzare la possibilità di coltivare un dialogo fondato su un comune bagaglio di conoscenze grammaticali, retoriche e filosofiche, come visto sin qui – la tendenza di una parte importante della scuola giuridica bolognese a sottolineare con forza la specialità e l'autonomia del nuovo sapere giuridico di matrice romanistica rispetto alla cultura letterario-filosofica tradizionale, fondamentalmente ecclesiastica, di ascendenza tardoantica, che aveva il suo fulcro nell'insegnamento delle arti liberali. Tale indirizzo culturale, volto a porre l'accento sulla separatezza ed autosufficienza della *scientia iuris*, per marcare la novità e l'originalità dell'operazione culturale avviata da Irnerio e la infungibilità dei suoi risultati, si manifestò autorevolmente con Giovanni Bassiano (che pure sappiamo essere stato esperto di arti liberali) ed ottenne infine pieno successo

all'inizio del XIII secolo con Azzone³⁶ (allievo di Giovanni nella Bologna degli anni '80 del XII secolo) ed Accursio³⁷ (a sua volta allievo di Azzone ad inizio Duecento e fortemente debitore delle tesi del maestro nella redazione della *Magna Glossa*³⁸), i due più famosi ed importanti esponenti del movimento dei Glossatori civilisti bolognesi nel momento della sua piena maturità. L'idea di fondo di tale atteggiamento era che il giurista dovesse interessarsi soltanto del diritto, a cominciare dal recupero del diritto romano giustiniano che svolgeva una fondamentale funzione d'imprescindibile base di validità delle teorie dei *doctores* ed al contempo forniva loro un inesauribile deposito di raffinate e sperimentate soluzioni tecniche pronte al riuso, pur se in contesti radicalmente mutati e con esiti ben distanti da quelli originari. Inoltre le compilazioni coniate da Triboniano rappresentavano una palestra utilissima per impadronirsi di un metodo di lavoro specializzato ed altamente formalizzato: a partire da tale rigoroso ed infungibile apprendistato il nuovo esperto di diritto, consapevole di possedere una preparazione che non aveva riscontri nella precedente esperienza dell'età medievale e fiero di essere latore di una solida cultura giuridica, rinata dopo secoli d'eclissi, esprimeva l'ambizione di fondare la sua formazione unicamente sull'apprendimento del contenuto delle norme giuridiche e sulle tecniche ermeneutiche utili alla loro interpretazione, disdegnando ogni altra disciplina.

Per la corrente che nel Duecento risulta infine di gran lunga maggioritaria entro la "scuola" bolognese le arti liberali devono essere conosciute e padroneggiate nei loro contenuti tecnici, in quanto si propongono come qualificati ausili per il difficile lavoro del giurista, ma non possono in alcun modo sostituirsi alle regole ermeneutiche che egli deve ricercare e trovare esclusivamente nei testi legali: questa, e non altra, deve essere la fonte da cui trarre la linfa per una scienza gelosa della propria autonomia ed orgogliosa della riconquistata specificità, poiché mira ad incarnare l'*ars boni et aequi* dell'antica definizione di Celso riportata da Ulpiano (D.1,1,1). Di fronte alle risorgenti tendenze ad accordare largo spazio e credito all'impiego degli strumenti tipici della cultura letteraria (di stampo tradizionale od arricchita delle moderne acquisizioni parigine), un maestro di riconosciuto prestigio quale Azzone dà voce ad inizio Duecento ad una reazione in senso "purista", proponendo il modello (prettamente bolognese) del giurisperito totalmente immerso nello

³⁶ Sulla figura di questo giurista si veda la 'voce' *Azzone* di P. Fiorelli, nel *Dizionario Biografico degli Italiani*, IV, Roma 1962, pp. 774-781, nonché quella stilata da E. Conte e L. Loschiavo, nel *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, I, cit., 2012, pp. 137-139.

³⁷ P. Fiorelli, *Accorso*, 'voce' del *Dizionario Biografico degli Italiani*, I, Roma 1960, pp. 116-121; nonché G. Morelli, *Accursio*, in *Autographa. I.1 Giuristi, giudici e notai (sec. XII-XVI med.)*, a cura di G. Murano, con la collab. di G. Morelli, Bologna 2012, pp. 15-20; Ead., *Accursio (Accorso)*, nel *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, I, cit., pp. 6-9.

³⁸ Come ricorda Fiorelli, nella *Glossa Magna* «circa un terzo delle glosse particolari attribuite espressamente ad autori preaccursiani portano la sigla d'Azzone, che [...] è di gran lunga più frequente d'ogni altra» (Fiorelli, *Azzone*, cit., p. 777).

scandaglio della *legalis scientia* e pago di quanto da ciò possa ricavare, poiché la convinzione profonda del legista vuole che «omnia in corpore iuris inveniuntur»³⁹, come troviamo programmaticamente affermato nella *Glossa Magna*, con una formula divenuta famosa, incautamente assiomatica nella sua unilateralità ma di grande efficacia nel rivendicare semplicisticamente la perfetta insularità del sapere legale. Ciò significa che tutto ciò di cui ha bisogno il glossatore per svolgere il proprio compito si trova nei *libri legales*, che rappresentano l'intero orizzonte del civilista, sul presupposto esplicito che la scienza del *doctor iuris* possa e debba ricavarsi (unicamente e programmaticamente) dalle compilazioni giustiniane. Questo arroccamento sullo studio esclusivo di tali testi normativi, se ottiene da un lato di ridurre drasticamente l'importanza degli *iura propria*, relegati in posizione marginale ed ancillare rispetto al diritto romano (*rectius*, alle costruzioni teoriche che a partire da esso si possono elaborare per via d'*interpretatio*), d'altro lato conduce giocoforza anzitutto ad una svalutazione radicale delle altre discipline ed *in primis* delle tradizionali *artes sermocinales*, capaci tutt'al più di offrire materia per un abbellimento stilistico, ridondante ed in fondo inutile.

Simile chiusura preconcepita aveva naturalmente un sapore di aperta sfida alla cultura tradizionale, di stampo “generalista”, e mirava alla affermazione di un modello nuovo di intellettuale, prodotto tipico della Università medievale, che si faceva apprezzare non per la latitudine delle sue conoscenze, bensì per la estrema specializzazione delle sue competenze tecniche⁴⁰. Lo *Studium* (primo tra tutti quello bolognese, a lungo se non l'unico quantomeno il solo a poter vantare un'attività pressoché ininterrotta e a porsi quale modello ed antesignano del movimento universitario europeo) si contrapponeva così alla vecchia scuola cattedrale e la superava poiché forniva una preparazione mirata e selettiva, rispondente ad alcune delle più pressanti esigenze della nuova società urbana,

³⁹ La formula si trova in una glossa accursiana al *Vetus. glossa Notitia, ad l. Iustitia, ff. de iustitia et iure* (D.1,1,10); esempio e fonte d'ispirazione per tale dichiarazione così impegnativa è comunque sicuramente Azzone, maestro di Accursio, per il quale «non licet allegare nisi Justiniani leges», riecheggiando il divieto solenne posto da Giustiniano stesso di usare null'altro che le sue compilazioni normative (C.1,17,2,19); l'affermazione si trova in una *quaestio* sviluppata da Azzone, nella quale polemizza significativamente con Bernardo Dorna proprio sulla opportunità di uscire dal recinto delle *auctoritates* legali, evitando inutili abbellimenti retorici e citazioni di letterati e filosofi: *Die Quaestiones des Azo. Zum ersten Male den Handschriften herausgegeben, bevorwortet und mit Noten versehen von E. Landsberg, Freiburg i. Br. 1888, q. 10, p. 74* (= Azo A 11 in A. Belloni, *Le questioni civilistiche del secolo XII. Da Bulgaro a Pillio da Medicina e Azzone*, Frankfurt am Main 1989, p. 91 per la trascrizione del *casus*). Per una compiuta messa a fuoco di tale impostazione cfr. Cortese, *Il rinascimento giuridico medievale*, Roma 1996², cit., pp. 39-42; nonché Id., *Il diritto nella storia medievale. II. Il basso Medioevo*, cit., pp. 142-143; cfr. anche D. Quagliani, *Autosufficienza e primato del diritto nell'educazione giuridica preumanistica*, in «Sapere e/è potere». *Discipline, Dispute e Professioni nell'Università Medievale e Moderna. Il caso bolognese a confronto*, Atti del 4° Convegno (Bologna, 13-15 aprile 1989), vol. II: *Verso un nuovo sistema del sapere*, a cura di A. Cristiani, Bologna 1990, pp. 125-134.

⁴⁰ Considerazioni in merito anche in M. Bellomo, *Una nuova figura di intellettuale: il giurista*, in *Il secolo XI: una svolta?*, a cura di C. Violante e J. Fried, Bologna 1993, pp. 237-256, ora anche in Id., *Medioevo edito e inedito. II. Scienza del diritto e società medievale*, Roma 1997, pp. 3-21.

nella quale i ruoli sociali ed economici erano molteplici e ben distinti e richiedevano rispetto al passato una accentuata professionalizzazione, *in primis* del ceto legale, chiamato a ripensare e riformulare le regole della convivenza civile riordinando un *corpus* normativo di necessità più complesso e più completo di quello consuetudinario consegnato dall'alto Medioevo. In questo senso la onnicomprensività della retorica, quanto al proprio oggetto, rappresentava sempre più un elemento di debolezza nei confronti di discipline più specializzate ed il sapere giuridico, resosi autonomo, a poco a poco andava sovrappoendosi e in parte sostituendosi a quello di grammatici e retori, troppo generico, contendendo anche con successo, in prospettiva, spazi e funzioni ai dettatori, dalla cultura polivalente ma incapace di passare dal rango di *ars* a quello di *scientia*.

La tradizione ci propone l'immagine di un Azzone poco versato nelle arti liberali⁴¹: si trattava evidentemente di una chiusura intenzionale, che si rivelò talmente oltranzista nella sua rivendicazione di uno spazio autonomo e separato per la scienza giuridica, in teoria non comunicante con gli altri saperi, da far assumere al dottore bolognese atteggiamenti estremi, fino al punto, per marcare la distanza dal tradizionale sistema di sapere delle *artes sermocinales*, di rinunciare a scrivere il *Proemio* della propria *Summa Codicis* (databile al 1210 ca.), delegandone il compito a Boncompagno da Signa, in quegli anni rinomato *magister* di retorica nello *Studium felsineo*⁴².

[...] Unde iuxta ipsorum amicae supplicationes, Codicis et Institutionum summas lucide tractare studebo, cupiens ut tam proveci quam rudes, quae postulant, queant facile invenire, quia saepe accidere consuevit, quod per glossas textus notitia obtenebratur, et dum glossa ad glossam vel textum transmittitur (quod quidem ego ipse feceram, ut vitarem scribendi laborem) studiosus auditor desiderabili privatur effectu, et cum ad erudiendum super dubitabilibus patrocinium glossarum requirit, lumen reperit a tergo, unde in erroris cadit saepissime labyrinthum. Suscipiatis itaque amabiles et praeclarissimi socii lucidum et favorabile munus, quod a me diutius postulastis, tenentes, quia nihil obscurum, nihil dubitabile, nihilque contrarium legibus invenietis, quoniam omnes principales, et secundariae harum summarum particulae de iuris corpore processerunt⁴³.

⁴¹ Il solito Odofredo afferma che Azzone «nescivit in artibus», contrapponendolo in ciò a Giovanni Bassiano (Odofredi... *In secundam Digesti Veteris partem Praelectiones (quae Lecturae appellantur)*..., Lugduni 1552 (rist. anast. Bologna 1968), ad l. Mora, 32. ff. de usuris (D.22,1,32), f. 156r, n. 8).

⁴² Della cosa darà notizia molti anni dopo (ca. 1235) lo stesso maestro di *ars dictaminis*, rivendicando la paternità del *Proemio*: Boncompagni *Rhetorica novissima*, curante A. Gaudenzio, in *Scripta anecdota antiquissimorum glossatorum*, Bononiae 1892 (*Bibliotheca Iuridica Medii Aevi*, vol. II), pp. 249-297: lib. X, p. 292a: «Pro certo ego ipse in prologo summe Azonis dixi, quod “dum glosa glosam requirit, lumen queritur a tergo, sententia spernitur et in amphibologie mergitur layerinthum”». L'attribuzione a Boncompagno è stata accettata senza obiezioni dalla storiografia giuridica, da Seckel a Kantorowicz fino a Fiorelli; su tutto ciò cfr. G. Rossi, «*Rhetorica est liberalium artium imperatrix, et utriusque iuris alumna*»: «*ars dictaminis*» e diritto in Boncompagno da Signa, in *Amicitiae pignus. Studi in ricordo di Adriano Cavanna*, a cura di A. Padoa Schioppa, G. di Renzo Villata, G.P. Massetto, III, Milano 2003, pp. 1909-1947: 1928-1935.

⁴³ *Summa Azonis, sive locuples iuris civilis thesaurus*, Venetiis 1610, *Prooemium*, n. 3, coll. 1-2.

Si tratta di un passo nel quale non mancano esplicite critiche contro il metodo della glossa («[...] saepe accidere consuevit, quod per glossas textus notitia obtenebratur») e quindi indirettamente ma inevitabilmente contro i cultori di quella *scientia iuris* che a Bologna si identificava in gran parte proprio con il paziente lavorio volto alla redazione di apparati continui di glosse a corredo del testo giustiniano; quei rilievi certo non benevoli erano verosimilmente ritenuti nonostante tutto ammissibili da Azzone perché formulati in avvio della *Summa Codicis* e dunque utili a rimarcare per contrasto la chiarezza incomparabilmente maggiore da lui raggiunta privilegiando il metodo sintetico tipico della *summa* a fronte di quello analitico, adottato fino a quel momento a Bologna, con totale fiducia nella sua bontà sia sul piano didattico che su quello scientifico⁴⁴. Se, tuttavia, Boncompagno non sa trattenersi dal rilevare che il risultato ottenuto affastellando caoticamente glosse su glosse è quello di far cadere «saepissime» «in erroris [...] labyrinthum», non è difficile inferirne che il passo ulteriore, volto a mettere in discussione in modo radicale ed *in toto* la bontà del lavoro dei glossatori civilisti, è soltanto rinviato; il dettatore toscano, provvisoriamente indossati i panni del *doctor legum* Azzone, evita in questa sede di portare un attacco frontale alla scienza giuridica ma la sua riflessione evolverà nel tempo fino a formulare una ragionata critica a tutto campo contro l'attività interpretativa dei giureconsulti, sviluppata in passi dai toni molto duri della *Rhetorica novissima*, circa un quarto di secolo dopo. Con il proemio alla *Summa Codicis* ci troviamo quindi «[...] all'inizio della elaborazione di un atteggiamento di consapevole presa di distanza nei confronti dei Glossatori civilisti. L'avvio di una riflessione critica che prende le forme di una contestazione della preparazione culturale e dei metodi ermeneutici dei giuristi [...]»⁴⁵, ritenuti del tutto inadeguati a garantire la comprensione del testo normativo e forieri piuttosto di gravi fraintendimenti e di una irredimibile babele, utile soltanto a confondere le idee e ad intorbidare le acque, a tutto vantaggio del concreto tornaconto economico del ceto forense.

Alle pretese di autosufficienza dei giuristi cominciano dunque a contrapporsi ora le critiche dei letterati (tanto più se in qualche misura contigui per competenze professionali e campi d'impiego come i maestri di *ars dictaminis*, nella prima metà del Duecento) al metodo praticato dai glossatori e alla loro pretesa superiorità scientifica, avviando una polemica destinata a durare nel tempo. In tal modo uno dei punti più alti della riflessione scientifica civilistica, da identificarsi senza dubbio nella *Summa Codicis* di Azzone, segna anche l'emersione dei presupposti per il determinarsi di una frattura nella cultura

⁴⁴ Pone l'accento su tali critiche al metodo della glossa anche Cortese, che però non fa riferimento al ruolo di Boncompagno e pare dunque attribuire il proemio della *Summa Codicis* ad Azzone: *Il diritto nella storia medievale. II. Il basso Medioevo*, cit., p. 179.

⁴⁵ Questa la lettura da noi proposta alcuni anni fa in Rossi, «*Rhetorica est liberalium artium imperatrix, et utriusque iuris alumna*», cit., p. 1930.

occidentale che segnerà i rapporti tra scienza giuridica e saperi letterario-filosofici nei secoli successivi, tracciando un solco profondo e non più colmato tra due ambiti in origine distinti ma tutt'altro che contrapposti. Tale divaricazione di saperi, pur all'interno delle "scienze umane", sarà destinata a cristallizzarsi nel tempo e resterà retaggio tipico della cultura europea per tutto il Medioevo e la Modernità.